

Codice DB1418

D.D. 4 agosto 2009, n. 1639

**Regio Decreto n. 3267/1923 e Legge Regionale n. 45/1989. Ditta Comune di Antrona Schieranco (VB). Localita': Alpe Cheggio. Lavori: Potenziamento impianto di innevamento artificiale.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 il Comune di Antrona Schieranco (VB) ad effettuare le trasformazioni del suolo per l'esecuzione dei lavori di potenziamento impianto di innevamento artificiale in località Alpe Cheggio da realizzarsi su terreni iscritti a Catasto ai Fogli 9 e 10, mappali vari del Comune di Antrona Schieranco (VB).

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Gli scavi per la posa dei tubi dell'impianto di innevamento e delle linee elettriche saranno aperti per brevi tratti, depositando il materiale sui lati degli stessi e provvedendo al reinterro nel più breve tempo possibile, evitando di interferire con i terreni circostanti che comunque verranno ripristinati a conclusione dei lavori.

2) Nell'esecuzione delle opere di scavo, dovrà essere fatta particolare attenzione affinché il materiale movimentato non venga fatto rotolare a valle; gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati al riutilizzo in loco, sistemati stabilmente in prossimità delle stesse e ove necessario con interventi di ingegneria naturalistica.

3) Ai fini del recupero ambientale, dovrà essere previsto lo scotico del terreno vegetale ed il suo accantonamento per il successivo ricoprimento ed una sollecita risemina di generi autoctoni per un completo inerbimento delle porzioni interessate dai lavori.

4) In corrispondenza dell'attraversamento del corso d'acqua si dovranno adottare gli opportuni accorgimenti atti a proteggere le tubazioni da eventuali fenomeni erosivi (ad esempio con la posa di massi a filo d'alveo) avendo cura di non modificare l'attuale geometria della sezione utile al deflusso ed il profilo di fondo dell'impluvio.

5) Dovrà essere fatta scrupolosa attenzione alla tutela del patrimonio ambientale del territorio e nel rispetto della salvaguardia della vegetazione, della fauna, dagli habitat e dei biotopi ivi presenti e di tutte le componenti ambientali, paesaggistiche ed ecosistemiche sia durante la fase di cantiere che al termine dei lavori.

6) Alla fine dei lavori, sulle aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovranno essere effettuati gli immediati ed opportuni ripristini morfologici e vegetativi dei luoghi.

7) Tutto il materiale prodotto durante i lavori e che per le sue caratteristiche è classificabile come rifiuto dovrà essere trasportato presso discariche autorizzate e nel rispetto di quanto previsto dalle normative sui rifiuti e sulla tutela ambientale, comunicando al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato del V.C.O. l'esatta destinazione di conferimento.

8) Per eventuali varianti al progetto originario, dovrà essere presentata apposita istanza ai sensi della legge regionale 45/89 ed inviata agli Enti istruttori per il rilascio del necessario atto autorizzativo.

9) Restano fatte salve le disposizioni più restrittive risultanti dall'applicazione delle specifiche norme di tutela ambientale, essendo le superfici di intervento sottoposte al vincolo del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 art. 142.

I lavori dovranno essere portati a termine entro quattro anni dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga dal versamento del deposito cauzionale previsto dall' articolo 8 della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di opere di utilità pubblica.

Si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall' articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di opere di utilità pubblica.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente  
Vito Debrando